



Il Prefetto della Provincia di Asti

Prot. n. 27944/2025 Area III Circ. e Traffico

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

VISTO il provvedimento prot. n. 43971 in data 11 agosto u.s., con il quale la Provincia di Alessandria - Ufficio Trasporti Eccezionali e Competizioni Sportive - ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica competitiva su strada denominata **"2025 MONSTERRANDO VETERAN UCI GRAVEL WORLD SERIES"**, organizzata dall'A.S.D. TEAM ZHEROQUADRO con sede a Casale Monferrato, per il giorno **sabato 23 agosto 2025**, con partenza dal Comune di Fubine (AL) alle ore 10.00 ed arrivo, sempre nel Comune di Fubine (AL) previsto alle ore 15.00;

VISTO il provvedimento prot. n. 18142 del 6 agosto u.s., che si intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale la Provincia di Asti - Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità - Ufficio Concessioni e Trasporti Eccezionali, ha rilasciato, per il tratto di competenza, *"nulla osta"* alla Provincia di Alessandria allo svolgimento della gara ciclistica in argomento;

VISTI il programma della manifestazione e il percorso di gara, che interessa, per questa provincia, il territorio dei Comuni di Cerro Tanaro, Rocchetta Tanaro e Viarigi;

CONSIDERATO che questa Prefettura con nota prot. n. 25959 del 29.07.2025 ha richiesto ai Comuni interessati il parere in ordine allo svolgimento della competizione di che trattasi, precisando che, qualora non fosse pervenuta comunicazione, si intendeva acquisito il parere favorevole con l'assenza di motivi ostativi;

ATTESO che a tutt'oggi non è pervenuto alcun parere contrario allo svolgimento della gara;

VISTO il parere espresso dalla Sezione Polizia Stradale di Asti con nota del 2 agosto u.s.;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare nr. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003, come modificata dalla circolare nr. 300/A/1/33730/116/1 del 29.05.2008, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento prot. n. 35556 del 23 novembre 2023, con il quale è stata conferita al Viceprefetto Aggiunto dott. Renzo Remotti la dirigenza dell'Area III;

VISTO il provvedimento prot. n. 19886 del 12 giugno 2025, con il quale il Prefetto della provincia di Asti, ai sensi dell'art. 10/1° c. del D. Lgs. 19.05.2000 n. 139, ha definito le temporanee sostituzioni tra Dirigenti titolari e reggenti delle Aree funzionali in caso di assenza e/o impedimento;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, in ambo i sensi di marcia, sul tratto di percorso di competenza di questa Provincia, interessato dalla gara ciclistica denominata "2025 MONSTERRANDO UCI GRAVEL WORLD SERIES", nel giorno di sabato 23 agosto 2025, secondo

quanto riprodotto nel provvedimento di "nulla osta" della Provincia di Asti che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante della presente ordinanza;

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile di "fine gara ciclistica".

La durata della chiusura in ciascun punto del percorso, sarà di due ore dal momento del transito del veicolo mobile "inizio gara".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
- a cura dell'Organizzazione sia esercitata e garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro idoneo indumento munito di riconoscimento, adeguata vigilanza e sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree di sosta del pubblico ed alle intersezioni stradali.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE

altresì che:

- gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285 siano incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- la carovana ciclistica sia scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'organizzazione preveda, inoltre, ove necessario, l'utilizzo di una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa **in modo che tutti gli utenti della strada, con particolare riguardo agli eventuali residenti lungo il tratto interessato dall'interruzione, siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;**

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curino

l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

I Sindaci dei Comuni interessati dalla gara e gli Organizzatori sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per assicurare il regolare svolgimento della competizione, il libero passaggio dei concorrenti lungo il percorso, la sicurezza di coloro che assisteranno alla manifestazione.

La Direzione di gara, dovrà sospendere o interrompere la competizione sportiva qualora abbiano a verificarsi condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Asti, 21 agosto 2025

Il Dirigente dell'Area III
Viceprefetto
(Remotti)

Il presente atto è stato sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

/

Alla Questura di	<u>Asti</u>
Al Comando Prov. le Carabinieri	<u>Asti</u>
Alla Sezione Polizia Stradale di	<u>Asti</u>
Alla Provincia di	<u>Asti</u>
Alla Provincia di	<u>Alessandria</u>
Al Comando Prov.le Vigili del Fuoco	<u>Asti</u>
Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di	Cerro Tanaro Rocchetta Tanaro Viarigi
Al Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118	<u>Alessandria</u>
Al Presidente A.S.D. TEAM ZHEROQUADRO teamzheroquadro@pec.it	<u>Casale Monferrato</u>
Alla Prefettura di	<u>Alessandria</u>